



## Se sul contratto manca la firma della banca

**Autore :** Emanuele Carbonara

**Data:** 01/10/2016

*Cosa succede se un contratto di conto corrente non è sottoscritto dall'istituto di credito? La giurisprudenza di merito sfida la Cassazione.*

Il Tribunale di Padova, con una pronuncia resa ad agosto di quest'anno, ha criticato il recente cambio di rotta della Cassazione sul tema della **validità** dei contratti tra banca e cliente conclusi **senza la firma dell'istituto di credito**. Come si sa, nella maggior parte dei casi tali accordi vengono perfezionati (anche a distanza) con la semplice sottoscrizione del cliente apposta su **moduli prestampati** dalla banca. Il giudice di merito, sconfessando le conclusioni della Suprema corte, afferma la piena efficacia di tali contratti.

### Il tradizionale e consolidato orientamento della Cassazione

Prima del marzo 2016, la Corte di cassazione si mostrava **granitica** nell'affermare la validità del contratto stipulato anche **senza la firma della banca [1]**. I giudici, infatti, ponevano l'accento sul fatto che la legge **non richiede** la contestualità della firma, limitandosi a stabilire che il contratto va stipulato **in forma scritta [2]**.



In primo luogo, si osservava che se sul contratto firmato dal cliente fosse presente la **dicitura** «un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato», il requisito della forma scritta sarebbe stato pienamente rispettato. In secondo luogo, la Cassazione era concorde nell'affermare che alcuni comportamenti della banca potessero **sostituire** integralmente l'eventuale mancanza di firma. In questo senso, sia la **produzione in giudizio** del contratto da parte dell'istituto di credito, sia il compimento di **determinati atti** nei confronti del cliente (si pensi all'emissione e alla consegna di estratti conto), venivano considerati sufficienti a determinare la piena validità del contratto (ad esempio, di conto corrente) tra banca e cliente.

In altri termini, si affermava che tali comportamenti **esternassero chiaramente** al cliente la volontà di eseguire (**e quindi, ancor prima, di concludere**) il contratto non firmato. Essi, quindi, venivano intesi come una manifestazione equivalente alla sottoscrizione dell'accordo stesso. Ciò a meno che la parte sottoscrivente (cioè il cliente) non avesse già revocato la proposta o non fosse deceduta (secondo la legge, la morte del proponente comporta l'estinzione automatica della proposta **[3]**).

## Nel 2016 la Cassazione cambia opinione

Con due pronunce rese a distanza di circa un mese, la Cassazione ha **ribaltato** completamente l'orientamento descritto, operando un cambiamento di rotta su principi che sembravano ormai pacificamente acquisiti. Con una prima sentenza **[4]**, la Corte afferma che se la banca produce in giudizio il contratto sottoscritto dal cliente, ciò non può valere a perfezionare il contratto retroattivamente, ma ha valenza **solo per il futuro**.

Ne deriva che **tutti gli addebiti** effettuati nei confronti del cliente (si pensi a pagamenti di spese commissioni o di interessi che superino il tasso legale) vanno considerati **nulli** proprio perché derivanti da un accordo invalido. La legge, inoltre, vieta espressamente che un contratto nullo possa essere successivamente convalidato **[5]**.



Quanto ai comportamenti concludenti di cui si è detto (come l'emissione di estratti conto), i giudici affermano che l'atteggiamento successivo delle parti **non può sostituire** la forma scritta. Quest'ultima, infatti, è richiesta dalla legge come elemento **fondamentale e costitutivo** del contratto, la cui mancanza comporta inevitabilmente la nullità **[6]**. Viene evidenziato che è il documento scritto a dover esprimere la volontà contrattuale delle parti, non il contrario. I comportamenti successivi della banca, invero, possono solo valere a **dare esecuzione** ad un contratto già sottoscritto, ma non a perfezionare il contratto stesso. Essi, pertanto, non sono idonei a sostituire un requisito essenziale dell'accordo.

La seconda delle sentenze in esame **[7]**, poi, afferma che dalla nullità del contratto non deriva obbligatoriamente l'invalidità dell'intero rapporto tra banca e cliente. Quest'ultimo, invero, ben può avere interesse a far dichiarare la nullità **solo di alcuni effetti** scaturenti dall'accordo, ossia quelli per lui svantaggiosi (cosiddetta «nullità selettiva»), salvaguardandone altri. In altri termini, il cliente avrebbe la possibilità di eccepire la nullità solo per alcuni dei **contratti attuativi** del «contratto quadro» stipulato con l'istituto, senza con ciò abusare del proprio diritto. Infatti, in questi casi si parla di «nullità di protezione», cioè uno strumento posto dall'ordinamento a tutela della **parte più debole** del rapporto contrattuale. Tale specie di invalidità può essere dichiarata solo a beneficio della parte debole (cliente), e mai a suo svantaggio.

## Il Tribunale di Padova auspica l'intervento delle sezioni unite

Con una sentenza resa poco più di un mese fa **[8]**, il Tribunale di Padova ha sconfessato gli ultimi orientamenti della Cassazione, criticando il brusco cambio di rotta operato rispetto al passato. Secondo il giudice di merito, il contratto stipulato dal cliente è valido anche se **non è presente la firma della banca**. Viene ribadito, infatti, che la legge richiede solo la forma scritta, e non la doppia sottoscrizione ai fini del perfezionamento dell'accordo. Inoltre, si richiama il principio secondo cui il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.



Ne deriva che **va ritenuto efficace** il contratto di conto corrente non firmato dall'istituto bancario, che però, mediante l'emissione e la consegna degli estratti conto al cliente, ha adottato un **comportamento idoneo** a ritenere l'accordo perfezionato. Nell'aderire allo storico e consolidato orientamento della Cassazione, dunque, il giudice auspica un'intervento delle sezioni unite che **risolva definitivamente** il contrasto creatosi.

**Note:**

**[1]** Cass. sent. n. 4564/2012 del 22/03/2012.

**[2]** Art. 117, D.Lgs. n. 385/1993.

**[3]** Art. 1329 cod. civ.

**[4]** Cass. sent. n. 5919/2016 del 24/03/2016.

**[5]** Art. 1423 cod. civ.

**[6]** Art. 1350 cod. civ.

**[7]** Cass. sent. n. 8395/2016 del 27/04/2016.

**[8]** Trib. Padova, sent. n. 2396/2016 del 04/08/2016.